

Influenza aviaria: l'Unione vieta le importazioni di uccelli vivi da paesi terzi

Oggi gli stati membri hanno avallato la decisione della Commissione di fermare le importazioni da paesi extra-Ue di uccelli vivi diversi dal pollame per scopi commerciali. La decisione è arrivata durante il meeting del Comitato per la catena alimentare e la salute animale (SCFCAH). Queste misure, che seguono l'individuazione dell'influenza aviaria altamente patogena in un pappagallo tenuto in quarantena nel Regno Unito la scorsa settimana, mirano a rafforzare ulteriormente le difese dell'Unione europea contro l'influenza aviaria. Il divieto riguarda uccelli vivi, diversi dal pollame, importati per scopi commerciali. Una decisione separata regola il movimento degli uccelli da compagnia, che viaggiano con i proprietari, che sarà soggetto ad alcune restrizioni.

Il divieto sulle importazioni commerciali di uccelli vivi e la regolazione degli spostamenti da paesi terzi di uccelli che accompagnano i loro proprietari (uccelli da compagnia) entreranno in vigore subito dopo l'adozione della Commissione, prevista nei prossimi giorni. Sono già previste alcune deroghe. Gli uccelli potranno essere spostati tra zoo ufficialmente riconosciuti e altre istituzioni simili. Le uova da covare di uccelli diversi dai polli potranno essere importate per le incubatrici industriali autorizzate se i gusci verranno decontaminati all'arrivo o se le uova verranno mandate agli zoo. Riguardo agli spostamenti degli uccelli da compagnia, gli Stati membri potranno permettere a non più di cinque uccelli a persona di entrare da paesi terzi, a condizione che siano stati sottoposti ad una quarantena di 30 giorni in paesi terzi "approvati", altrimenti dovranno essere soggetti ad una quarantena di 30 giorni nello stato membro di destinazione. Come alternativa alla quarantena, tali uccelli potranno essere ammessi se sono stati vaccinati contro l'influenza aviaria o se sono risultati negativi ai test durante un periodo di isolamento di dieci giorni prima della partenza. Il movimento di uccelli che accompagnano i loro proprietari non è soggetto a restrizioni per i seguenti paesi: Norvegia, Svizzera, Liechtenstein, Andorra, Islanda, Groenlandia, Isole Faeroe e San Marino.

Le decisioni prese oggi rimarranno in vigore fino al giorno 30 novembre 2005, prima del quale il Comitato per la catena alimentare e la salute animale (SCFCAH) rivedrà la situazione.

Per consultare il documento originale:

<http://europa.eu.int/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/05/1351&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en>